



COMUNE DI MILAZZO  
Città Metropolitana di Messina  
1° SETTORE - Affari Generali e Politiche Sociali

## CONVENZIONE

**Per l'affidamento dell'incarico di medico competente per l'esercizio dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.  
- CIG: Z6C2B8F18E**

L'anno duemila..... il giorno.....del mese di  
.....,in Milazzo (Me), nel Palazzo Municipale sito in Via Crispi.

### TRA

*da una parte:*

1. Dott.ssa Andreina MAZZU', nata a Messina il 12/10/1969, codice fiscale MZZNRN69R52F158P, Segretario Generale, Dirigente ad interim del 1° Settore, delegato dal Datore di Lavoro con nota prot. 72890 del 22/11/2019 e accettata nella medesima data, domiciliato per la qualifica presso il Palazzo municipale sito a Milazzo in Via Francesco Crispi, il quale interviene in questo atto, nel nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Milazzo (Me), codice fiscale e partita Iva 00226540839, che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità anche "*Comune*";

*dall'altra parte:*

2. Dott..... nato a ..... (...),  
il ..... residente a ..... (...),  
in via ..... n. ....  
codice fiscale .....  
iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di ..... al

n..... dal ....., iscritto nell'elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. .... dal mese di ..... dell'anno.....

Partita IVA.....,

con sede professionale in via ..... - .....

cap....., in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ....

del ....., viene stipulato quanto segue:

### **PREMESSO**

- Che attraverso la presente Convenzione l'Amministrazione intende assicurarsi lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria del personale dipendente, nonché delle altre attività contemplate dal Dlgs. 81/2008 s.m.i.;
- Che il Comune attribuisce le funzioni di Medico Competente, oggetto della presente Convenzione, al Dott..... di seguito denominato "Medico Competente", il quale possiede i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06 s.m.i., nonché quelli previsti all'art. 38 del Dlgs. 81/2008 s.m.i, come attestato dall'iscrizione nell'apposita lista del Ministero della Salute e dal curriculum vitae agli atti dell'ufficio;
- Che il Professionista dichiara di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo con i dipendenti dell'Amministrazione in quiescenza da meno di tre anni (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001);
- Che, con la sottoscrizione per accettazione della presente Convenzione, il Medico Competente esprime la propria immediata disponibilità ad assicurare al Comune di Milazzo, le attività connesse alle proprie attribuzioni ed espletate ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. b) del Dlgs. 81/2008 s.m.i. senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente;
- Che l'ufficio contratti, in fase istruttoria, ha verificato, mediante redazione di apposita check-list, la presenza della documentazione di gara e delle certificazioni ai fini della stipula del contratto;

### **PREMESSO QUANTO SOPRA**

Le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto appresso, in unico contesto con la superiore narrativa, dichiarando di aver preso visione del "Codice di Comportamento" vigente e che per essi non sussiste il conflitto di interessi di cui alla legge 06.11.2012, n.190.

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2 – Oggetto**

La presente Convenzione ha ad oggetto le attività connesse al ruolo di Medico Competente così come previste dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.). Il numero di CIG relativo al presente contratto è : Z6C2B8F18E

### **Art. 3- Attribuzioni del Medico Competente**

Il Medico Competente si impegna ad effettuare nei confronti di tutto il personale in servizio presso il Comune di Milazzo la sorveglianza sanitaria, a dare attuazione alle disposizioni di legge vigenti in materia ed a tutti gli adempimenti di competenza previsti nel D.Lgs.81/2008 e s.m.i. con specifico riferimento agli obblighi previsti dagli artt. 25 e 29, comma 1 ed alle prescrizioni di cui alla sezione V del medesimo Decreto;

In via indicativa e non esaustiva e secondo le modalità previste, sarà sua cura:

- la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, nei casi prescritti dalla vigente normativa, comprendente sia gli accertamenti preliminari, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni e la loro idoneità alla mansione specifica, che i successivi controlli periodici e le verifiche di idoneità nei cambi mansione;
- la collaborazione con il Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi e la predisposizione delle modalità attuative delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l'effettuazione delle visite mediche preventive in fase preassuntiva, ivi compresi eventuali Cantieri di Lavoro;
- la visita degli ambienti di lavoro, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, secondo la periodicità di legge, al fine delle valutazioni e dei pareri di sua competenza;
- la redazione di una relazione annuale sull'andamento generale della sorveglianza sanitaria, da consegnare al Datore di lavoro;
- la collaborazione all'attività di formazione ed informazione di cui al titolo I, capo III, sezione IV del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- l'informazione per iscritto al Datore di lavoro ed al lavoratore su ogni giudizio di inidoneità espresso, parziale o temporaneo;
- l'effettuazione delle visite mediche eventualmente richiesta dal lavoratore in relazione ai rischi professionali;
- l'elaborazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria nei confronti del rischio rappresentato dal fumo passivo;
- l'istituzione ed aggiornamento, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore, sottoposto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria presso l'Ente con salvaguardia del segreto professionale;
- la fornitura al lavoratore delle informazioni sui risultati della visita medica e degli accertamenti sanitari cui lo stesso è stato sottoposto ed il rilascio al medesimo, dietro sua richiesta, di copia della documentazione sanitaria;
- coadiuvare l'Amministrazione per qualsiasi altra evenienza che si dovesse verificare, quali, a titolo esemplificativo, convocazioni o controlli da parte di Enti od Autorità preposte;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- tenere i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

#### **Art. 4 - Aspetti organizzativi**

Il Medico Competente svolgerà la propria attività, nei giorni e nelle ore che saranno concordati con l'ufficio personale, presso le sedi comunali qui di seguito elencate:

- Palazzo Municipale, Via Francesco Crispi - sede centrale;
- Comando Polizia Locale, Via San Paolino (ex scuola Zirilli);
- Asilo nido comunale "Giuseppina Marinaz Rizzo" - San Pietro.

Il suddetto elenco non è da intendersi esaustivo in quanto soggetto ad eventuale variabilità delle esigenze dell'Ente.

#### **Art. 5 – Divieto di cessione del contratto**

E' fatto divieto al Professionista di cedere, in tutto o in parte, le attività oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 6 – Durata**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata di anni 1 (uno).

#### **Art. 7 – Oneri**

Sono a carico del professionista gli oneri relativi alla copertura assicurativa per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il professionista, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e dichiara il numero di conto ed i soggetti che su di esso operano.

Il Professionista si impegna a comunicare al Comune, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione immediata del contratto.

Il Professionista, infine, assume l'obbligo di osservare, in caso di cessione di crediti derivanti dal presente contratto, la procedura di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.

#### **Art. 9 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è quantificato in € ..... (*.....cifra in lettere.....*) derivante dall'importo a base d'asta di €15.000,00 (quindicimila/00) comprensivo di ogni e qualsiasi onere, (*esente da Iva, ai sensi dell'art. 10,c.18 del D.P.R. n.633/72*) al netto del ribasso percentuale offerto.

Il corrispettivo sarà erogato, a cura dell'ufficio competente, dietro presentazione di regolari fatture da presentarsi in tre rate quadrimestrali.

Alle fatture dovrà essere allegato il prospetto delle attività/visite svolte, l'indicazione delle giornate di visita ed il numero dei dipendenti sottoposti a visita per ciascuna giornata.

Ciascun pagamento comporterà il preventivo accertamento delle prestazioni svolte, della regolarità delle stesse, nonché della regolarità contributiva risultante dal DURC.

Nelle fatture dovrà essere indicato il numero di CIG relativo al presente contratto, il codice IPA: PBOJPF e gli estremi del provvedimento di aggiudicazione.

Il Comune provvederà alla liquidazione del dovuto entro 60 gg. (sessanta) dalla data di ricevimento delle fatture, a mezzo bonifico sul c/c dedicato, indicato dal professionista.

#### **Art. 10 – Risoluzione**

In caso di inadempimento degli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, il Comune provvederà a costituire in mora il Professionista a mezzo pec, concedendo un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione per porre rimedio al contestato inadempimento, con l'espressa avvertenza che, in caso di perdurante inadempienza e mancata rimozione degli effetti pregiudizievoli di essa, la presente Convenzione dovrà intendersi risolta, fermo restando il risarcimento di ogni danno e spesa.

#### **Art. 11 - Riservatezza delle informazioni**

Il Professionista si impegna, pena la risoluzione della presente Convenzione e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti, a non rivelare a terzi alcuna informazione acquisita a seguito dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione medesima, salva esplicita autorizzazione.

#### **Art. 12 – Incompatibilità**

Il Professionista dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, l'insussistenza delle cause di inconfirmità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, con particolare riguardo agli articoli 20 e 21. Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, il presente atto, contenente le dichiarazioni rese, sarà pubblicato sul sito Web della Pubblica Amministrazione, unitamente al curriculum Vitae nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **Art. 13 - Obblighi derivanti dai codici di comportamento**

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1, comma 3, del Codice integrativo di comportamento del Comune di Milazzo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 118/2014, il Professionista e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, accertatane, da parte dell'amministrazione appaltante, la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia di rapporto instaurato, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine o nel caso di giustificazioni ritenute non idonee, si procederà alla risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 14 – Assicurazione**

Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di copertura assicurativa, obbligatoria ai sensi del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 148/2011, a garanzia dei pazienti e, più in generale, dei terzi. Tale contratto assicurativo è stato stipulato con la compagnia assicuratrice ..... in data.....Polizza n. ....

**Art. 15 – Controversie**

Le parti concordano che qualsivoglia controversia scaturente dalla presente Convenzione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Barcellona Pozzo di Gotto.

**Art. 16 - Trattamento dei dati personali**

Il Comune, come sopra costituito e rappresentato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679, informa il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, e da esso conseguenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali, regionali e nazionali in materia.

Fermo quanto sopra previsto, il Medico competente esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse all’esecuzione del presente servizio.

**Art. 17 – Domicilio**

A tutti gli effetti del presente contratto il Professionista elegge domicilio presso.....

**Art. 18 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del codice civile ed a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

IL MEDICO COMPETENTE: Dr. ....

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE: .....